



Bruxelles, 2.9.2024
COM(2024) 392 final

2024/0216 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio¹ fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio² stabilisce inoltre, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per determinati stock ittici di acque profonde. La presente proposta modifica tali possibilità di pesca per il 2024 e il 2025 per tenere conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca (PCP).

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• **Sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

• **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca³. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri decidono, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura

¹ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj>).

² Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(TAC), gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024" (COM(2023) 303 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. La Commissione ha tenuto conto di tali risposte all'atto dell'elaborazione della presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

I pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) si basano su un approccio elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La proposta mira ad evitare strategie a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY) fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio come descritto di seguito.

Acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica

Il regolamento (UE) 2024/257, modificato dal regolamento (UE) 2024/1856⁴, ha fissato un TAC provvisorio di 4 997 tonnellate per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque atlantiche della penisola iberica e acque circostanti le Azzorre) e nelle acque dell'UE della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (a est di Madera e delle isole Canarie) per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 settembre 2024, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM su tale stock nella divisione CIEM 9a (acque atlantiche della penisola iberica) per il periodo in questione, e ha consentito la prosecuzione della pesca.

A seguito della pubblicazione di tale parere⁵ il 21 giugno 2024, è opportuno fissare il TAC definitivo per l'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. Il CIEM fornisce un parere relativo all'MSY per due diverse popolazioni di acciuga presenti nella divisione CIEM 9a: i) a ovest di una linea che va da sud a ovest da Sagres in Portogallo; e ii) a sud di tale linea. Si propone di fissare il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 al livello della somma dei suddetti pareri. Inoltre, si propone di stabilire una condizione speciale in base alla quale le catture nella parte meridionale della zona di applicazione del TAC (ossia parte della zona di applicazione del TAC a sud della linea che va da sud a ovest da Sagres in Portogallo) non possono superare le 969 tonnellate, conformemente al parere del CIEM per la popolazione presente in tale zona. Si propone inoltre che tale TAC e tale condizione speciale si applichino retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2024.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che potrebbero già essere state effettuate catture nell'ambito del TAC provvisorio, si propone altresì che gli Stati membri possano comunicare le catture di acciuga nella parte meridionale della zona di applicazione del TAC nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 settembre 2024 in aggiunta alla condizione speciale del quantitativo massimo di 969 tonnellate, a condizione che:

- le 969 tonnellate siano state interamente utilizzate; e
- tali catture non superino il livello del TAC provvisorio (4 997 tonnellate) meno le 969 tonnellate (4 028 tonnellate) assegnato agli Stati membri conformemente al principio della stabilità relativa.

Onde evitare che gli Stati membri, avvalendosi della flessibilità, comunichino catture che superano il livello indicato nei pareri scientifici, si propone altresì di vietare gli scambi di contingenti tra gli Stati membri per tali quantitativi supplementari.

⁴ Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca (GU L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj>).

⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019153.v1>

Merluzzo giallo nel Mare Cantabrico e nelle acque atlantiche della penisola iberica

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato i TAC per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nella divisione CIEM 8c (Mare Cantabrico) e per il merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 (acque atlantiche della penisola iberica) per il 2024 e il 2025 conformemente al parere del CIEM⁶ per il merluzzo giallo nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a per il 2024 e il 2025⁷.

In seguito a quanto dichiarato dalla Spagna, secondo cui tali TAC fissati dal Consiglio darebbero luogo alla chiusura prematura delle attività di pesca multispecifica nel Mare Cantabrico e nelle acque atlantiche della penisola iberica, e alla successiva presentazione di dati il 7 e il 10 giugno e il 5 luglio 2024 da parte della Spagna, e il 21 giugno 2024 da parte del Portogallo, la Commissione ha chiesto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di valutare l'impatto socioeconomico del mantenimento di tali TAC per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM nel suo parere scientifico. La Commissione ha inoltre chiesto allo CSTEP di indicare quale sarebbe il livello di tali TAC necessario ad evitare il fenomeno delle "specie a contingente limitante"⁸ nelle attività di pesca mirate rispettivamente del nasello e della sogliola nel Mare Cantabrico e nelle acque atlantiche della penisola iberica. La Commissione ha trasmesso allo CSTEP una relazione nell'ambito di un contratto ad hoc contenente una valutazione dell'impatto socioeconomico della fissazione di tali TAC per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM rispetto alla fissazione di tali TAC ad altri livelli, unitamente ai documenti presentati dalla Spagna il 7 e il 10 giugno e il 5 luglio 2024 e dal Portogallo il 21 giugno 2024⁹.

Il 29 luglio 2024 lo CSTEP ha pubblicato la sua valutazione¹⁰ dell'impatto socioeconomico della fissazione di tali TAC per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM nel suo parere scientifico.

In tale parere lo CSTEP ha formulato le osservazioni riepilogate qui di seguito.

Merluzzo giallo nel Mare Cantabrico (divisione CIEM 8c) e nelle acque atlantiche della penisola iberica (sottozone CIEM 9 e 10 e divisione Copace 34.1.1)

In primo luogo, lo CSTEP ha concluso che *"gli studi e i dati forniti [la relazione del contratto ad hoc e i dati forniti da Spagna e Portogallo] sono nel complesso coerenti tra loro nel ravvisare una potenziale situazione di contingente limitante ed effetti socioeconomici per le flotte spagnole in caso di applicazione ai TAC per il merluzzo giallo di una riduzione del 53 % nelle due zone (Mare Cantabrico e acque atlantiche della penisola iberica), nell'ipotesi in cui si procedesse alla piena attuazione dell'obbligo di sbarco e alla chiusura delle attività di pesca dopo l'esaurimento dei TAC"*.

⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1>

⁷ Tenendo conto della ripartizione attuale delle possibilità di pesca fra i tre TAC oggetto del parere, ossia: i) il TAC per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e (80 %), ii) il TAC per il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c (9 %) e iii) il TAC per il merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 (11 %).

⁸ Come spiegato al considerando 8 del regolamento (UE) 2024/257, per "specie a contingente limitante" si intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie.

⁹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02-background>

¹⁰ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02-background>

In secondo luogo, lo CSTEP osserva che *"non vi è un modello bioeconomico per la pesca multispecifica in cui è incluso lo stock di merluzzo giallo"*. Tuttavia, lo CSTEP ha *"analizzato la composizione delle specie per i principali attrezzi spagnoli che catturano il merluzzo nelle divisioni 8c e 9a sulla base della relazione di sintesi del CIEM sulla pesca e ha rilevato che tre attrezzi hanno un'interazione tecnica con il merluzzo giallo... [reti da posta fisse, tramagli e palangari fissi] nelle divisioni 8c e 9a, tutte attività di pesca multispecifica. Tali interazioni tecniche possono incidere sugli sbarchi di nasello e sogliola, che sono specie bersaglio nell'ambito di tali attività di pesca per i quali potrebbe verificarsi un effetto limitante a causa di un TAC inferiore per il merluzzo giallo"*.

Merluzzo giallo nel Mare Cantabrico (divisione CIEM 8c)

Lo CSTEP fa riferimento alle conclusioni della relazione del contratto ad hoc per il merluzzo giallo nel Mare Cantabrico, osservando che: *"L'effetto limitante, per le flotte spagnole, simulato negli scenari che utilizzano il livello minimo di utilizzo dello sforzo, potrebbe essere rilevante. L'attività di queste flotte è stata più intensa nell'ultimo e nel primo trimestre degli ultimi anni. Secondo le simulazioni, l'effetto limitante dovrebbe verificarsi nel quarto trimestre (TAC=108 e 78), nel terzo trimestre (TAC=108 e 78) o addirittura nel secondo trimestre (TAC=78) basandosi sulla maggiore catturabilità osservata nel 2022 e ipotizzando che non avvengano scambi di contingenti dalla Francia alla Spagna"*. Inoltre, lo CSTEP osserva che: *"Il TAC annuale minimo richiesto nella divisione 8c (Mare Cantabrico) per utilizzare lo sforzo totale simulato negli scenari basati sul livello minimo di utilizzo dello sforzo (...) varia dalle 150 tonnellate (nell'ipotesi di scambi di contingenti e media catturabilità) alle 169 tonnellate (nell'ipotesi di nessuno scambio di contingenti e catturabilità del 2022)"*.

Oltre alla valutazione dello CSTEP, la Commissione prende atto di quanto indicato nella relazione del contratto ad hoc esaminata dallo CSTEP, in cui si afferma che la fissazione di un TAC per il merluzzo giallo nel Mare Cantabrico al livello raccomandato dal CIEM porta ad una riduzione del reddito totale delle flotte spagnole interessate pari a 12 milioni di EUR (-36 %) rispetto al reddito medio del periodo dal 2020 al 2022 (ipotizzando la catturabilità del 2022). Prende inoltre nota di quanto constatato dalla relazione secondo cui, per mantenere le attività di pesca in linea con lo sforzo attuale fino alla fine del 2024, il TAC per il merluzzo giallo nel Mare Cantabrico dovrebbe essere fissato a 166 tonnellate e che tale livello comporterebbe una lieve riduzione del reddito totale dell'1,5 %. Osserva infine che la Spagna subisce in modo sproporzionato le conseguenze di qualsiasi riduzione del TAC in questione vista la sua attuale dipendenza dagli scambi di contingenti e dalla flessibilità interannuale. Il ricorso a tali meccanismi di flessibilità diventerebbe più difficile nell'ambito di un TAC ridotto e di contingenti degli Stati membri ridotti.

Sulla base dei risultati della valutazione dello CSTEP, degli elementi aggiuntivi sintetizzati nel precedente paragrafo e della difficoltà di pescare contemporaneamente tutti gli stock a livello dell'MSY, soprattutto in situazioni in cui ciò comporterebbe la chiusura prematura di una o più attività di pesca, si propone, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ("Piano pluriennale per le acque occidentali"), di:

¹¹ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i

- aumentare il TAC per il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c per il 2024 da 78 a 108 tonnellate. Secondo il parere del CIEM, tale livello corrisponde agli sbarchi dello stock in questione nel 2022, vale a dire l'anno più recente per il quale sono disponibili dati. La fissazione del TAC a 108 tonnellate garantirà che l'attuale pressione di pesca sullo stock di merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c non aumenti. Ciò dovrebbe contribuire alla ricostituzione della biomassa di tale stock, che secondo il parere scientifico del CIEM è attualmente al di sotto del valore limite dell'indice di biomassa (I_{trigger}). La fissazione del TAC a 108 tonnellate consentirà anche di pescare i TAC per il nasello e la sogliola. Inoltre, sebbene tale livello ridurrà il reddito totale delle flotte, in particolare quelle spagnole, secondo la relazione del contratto ad hoc i pescatori potranno continuare a pescare fino al 18 settembre 2024; e
- aumentare la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c per il 2024 da 30 cm a 42 cm. Rispetto al parametro di riferimento CIEM del 2023 per tale stock e secondo la relazione del gruppo di lavoro CIEM pertinente¹², 42 cm equivalgono alla lunghezza corrispondente alla maturità per il merluzzo giallo di questo stock. La nuova taglia, di conseguenza, garantirà una maggior protezione degli individui immaturi e contribuirà in tal modo alla ricostituzione della biomassa dello stock interessato, che secondo il parere scientifico del CIEM è attualmente al di sotto del valore limite dell'indice di biomassa (I_{trigger}). Se essa non venisse introdotta, tra l'altro, il livello del TAC per il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c per il 2024 dovrebbe essere ulteriormente ridotto per consentire la ricostituzione di questo stock nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. La misura in questione dovrebbe applicarsi solo fino all'adozione di un atto delegato, adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali per modificare l'allegato VII, parte A, di tale regolamento modificando la misura tecnica corrispondente.

Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali, si propone di vietare la cattura mirata del merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c.

Merluzzo giallo nelle acque atlantiche della penisola iberica (sottozona CIEM 9 e 10 e divisione Copace 34.1.1)

Lo CSTEP fa riferimento alle conclusioni della relazione del contratto ad hoc per il merluzzo giallo nelle acque atlantiche della penisola iberica, osservando che: *"L'attività delle flotte spagnole è stata più intensa nell'ultimo e nel primo trimestre degli ultimi anni. Secondo le simulazioni, l'effetto limitante dovrebbe verificarsi nel quarto trimestre (TAC = 132 e 96 tonnellate) o nel terzo trimestre (TAC = 96 tonnellate) ipotizzando l'applicazione di una delle flessibilità disponibili".* Inoltre, lo CSTEP osserva che: *"Il TAC annuale minimo richiesto nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella divisione Copace 34.1.1 (acque atlantiche della penisola iberica) per utilizzare lo sforzo totale simulato negli scenari basati sul livello minimo di utilizzo dello sforzo (...) varia dalle 129 tonnellate (scambi, flessibilità e media catturabilità) alle 142 tonnellate (nessuno scambio e catturabilità del 2022)".*

regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

¹² <https://doi.org/10.17895/ices.pub.23372990.v1>
<https://doi.org/10.17895/ices.pub.23541168.v1>

Oltre alla valutazione dello CSTEP, la Commissione prende atto di quanto indicato nella relazione del contratto ad hoc esaminata dallo CSTEP, in cui si afferma che l'eventuale fissazione del TAC per il merluzzo giallo nelle acque atlantiche della penisola iberica al livello raccomandato dal CIEM porterebbe ad una riduzione del reddito totale delle flotte spagnole interessate pari a 3,9 milioni di EUR (-34 %) rispetto al reddito medio del periodo dal 2020 al 2022 (ipotizzando la catturabilità del 2022). Prende inoltre nota di quanto constatato dalla relazione secondo cui, per mantenere le attività di pesca in linea con lo sforzo attuale fino alla fine del 2024, il TAC per il merluzzo giallo nelle acque atlantiche della penisola iberica dovrebbe essere fissato a 141 tonnellate e che tale livello comporterebbe una lieve riduzione del reddito totale del 2,4 %. Osserva infine che la Spagna subirebbe in modo sproporzionato le conseguenze di qualsiasi riduzione del TAC in questione vista la sua attuale dipendenza dalla flessibilità interannuale. Il ricorso a tali meccanismi di flessibilità diventerebbe più difficile nell'ambito di un TAC ridotto e di contingenti degli Stati membri ridotti.

Sulla base dei risultati della valutazione dello CSTEP, degli elementi aggiuntivi sintetizzati nel precedente paragrafo e della difficoltà di pescare contemporaneamente tutti gli stock a livello dell'MSY, soprattutto in situazioni in cui ciò comporterebbe la chiusura prematura di una o più attività di pesca, si propone, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali, di:

- aumentare il TAC per il merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 per il 2024 da 96 a 132 tonnellate. Secondo il parere del CIEM, tale livello corrisponde agli sbarchi dello stock in questione nel 2022, vale a dire l'anno più recente per il quale sono disponibili dati. La fissazione del TAC a 132 tonnellate garantirà che l'attuale pressione di pesca sullo stock di merluzzo giallo nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a non aumenti. Ciò dovrebbe contribuire alla ricostituzione della biomassa dello stock interessato, che secondo il parere scientifico del CIEM è attualmente al di sotto del valore limite dell'indice di biomassa $I_{trigger}$. La fissazione del TAC definitivo al livello di 132 tonnellate consentirà anche di pescare il TAC per il nasello e la sogliola. Inoltre, sebbene tale livello ridurrà il reddito totale delle flotte, in particolare quelle spagnole, secondo la relazione del contratto ad hoc i pescatori potranno continuare a pescare fino all'8 dicembre 2024; e
- per gli stessi motivi e alle stesse condizioni del merluzzo giallo nella divisione 8c, aumentare la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della divisione Copace 34.1.1 per il 2024, da 30 cm a 42 cm.

Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali, si propone di vietare la cattura mirata del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della divisione Copace 34.1.1.

Detrazioni supplementari dalle esenzioni dall'obbligo di sbarco

Tenendo conto dell'applicazione dell'obbligo di sbarco, i contingenti dell'UE fissati dal regolamento (UE) 2024/257 tengono conto dei rigetti sulla base delle esenzioni stabilite; tali quantitativi non devono essere sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'UE. Tali detrazioni per il 2024 sono state calcolate nel novembre 2023 dai

servizi della Commissione, che hanno illustrato l'approccio utilizzato per tali calcoli e le detrazioni in un documento giustificativo¹³.

A causa di un errore, nel novembre 2023 i servizi della Commissione non hanno calcolato tali detrazioni per alcuni stock per il 2024. I servizi della Commissione hanno ora calcolato tali detrazioni supplementari seguendo l'impostazione già adottata per tutti gli altri stock pertinenti per il 2024. Si propone pertanto di modificare, se del caso, i contingenti dell'UE e i contingenti degli Stati membri per tali stock per il 2024 per tenere conto delle necessarie detrazioni dalle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

ICCAT

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/897¹⁴ che ha recepito nel diritto dell'UE alcune misure di gestione, conservazione e controllo della pesca nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Il regolamento (UE) 2024/897 modifica l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 12, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2017/2107¹⁵ inserendo nuove disposizioni in quest'ultimo regolamento. Secondo tali nuove disposizioni: i) gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per peschereccio con boe operative; e ii) gli Stati membri trasmettono, tra l'altro, dati storici sugli attrezzi da pesca calati intorno ai FAD da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti la loro bandiera. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è pertanto opportuno modificare l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/257.

Occhialone nelle acque atlantiche della penisola iberica

Il regolamento (UE) 2023/194 ha fissato un TAC per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nella sottozona CIEM 9 (acque atlantiche della penisola iberica) per il 2024 a 114 tonnellate.

Il 16 agosto 2024 il CIEM ha pubblicato il suo parere¹⁶ relativo all'occhialone nella sottozona CIEM 9 per il 2025 e il 2026. Per il 2025 e il 2026 il CIEM ha fornito per la prima volta un parere per due diverse popolazioni di occhialone in tale zona. Il CIEM spiega che ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di due popolazioni di occhialone nella sottozona CIEM 9: i) occhialone distribuito nella sottozona CIEM 9, ad eccezione della parte atlantica dello stretto di Gibilterra (ossia la costa galiziana e portoghese); e ii) occhialone distribuito nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra e nel Mediterraneo occidentale. In secondo

¹³ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/fb2e7f71-b504-4c18-8921-9df35e72fe8b_en?filename=Atlantic-FOs-2024-regulation-Supporting%20document-Deductions.pdf

¹⁴ Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

¹⁵ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

¹⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.26728699.v1>

luogo, il CIEM spiega che il parere del comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) per l'occhialone nelle sottozone geografiche 1 e 3 della CGPM (Mediterraneo occidentale) riguarda la popolazione di occhialone distribuita nel Mediterraneo occidentale e nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra. Inoltre, secondo l'ultimo progetto di parere del comitato scientifico consultivo per la pesca per tale stock per il 2025¹⁷: i) la biomassa è inferiore al B_{lim} ¹⁸ dal 2011; ii) la biomassa dello stock nel 2024 si attesta al 30% del B_{lim} ; iii) la biomassa rimarrà al di sotto del B_{lim} anche senza attività di pesca nel 2025; e iv) la mortalità per pesca è attualmente al 204% della variabile sostitutiva del valore F_{MSY} ¹⁹. Inoltre il CIEM ha raccomandato, per l'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il 2025 e il 2026, che *"le catture dovrebbero essere ridotte al minimo"*. Di conseguenza, la pesca dell'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il resto del 2024, nell'ambito del TAC per l'occhialone nella sottozona CIEM 9 per il 2024, può costituire una grave minaccia per tale stock. Tale grave minaccia dovrebbe essere affrontata con urgenza.

Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali, si propone di sospendere quanto prima la pesca dell'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (ossia a decorrere dal 1° ottobre 2024).

¹⁷ Progetto di parere contenuto nella relazione della *"Benchmark session for blackspot seabream in geographical subareas 1 and 3 – Working Group on Stock Assessment of Demersal Species (WGSAD)"*: <https://www.fao.org/gfcm/technical-meetings/detail/en/c/1696537/>

¹⁸ " B_{lim} " è il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

¹⁹ Per "valore F_{MSY} " s'intende la mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all' MSY di lungo termine.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio²⁰ fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici.
- (2) Il regolamento (UE) 2024/257, modificato dal regolamento (UE) 2024/1856²¹, fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio di 4 997 tonnellate per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 settembre 2024, in attesa della pubblicazione da parte del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) del suo parere scientifico per l'acciuga nella divisione CIEM 9a per tale periodo e ha autorizzato la prosecuzione delle attività di pesca. In seguito alla pubblicazione di tale parere il 21 giugno 2024, il TAC definitivo per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 dovrebbe essere fissato al livello raccomandato dal CIEM per le popolazioni occidentali e meridionali presenti in tale zona. È inoltre opportuno stabilire una condizione speciale in base alla quale le catture nella parte meridionale della zona TAC non possono superare 969 tonnellate, conformemente al parere del CIEM per la popolazione presente in tale zona. Inoltre, per tenere conto del fatto che potrebbero già essere state effettuate catture nell'ambito del TAC provvisorio, è

²⁰ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj>).

²¹ Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca (GU L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj>).

opportuno autorizzare le catture di acciuga nella parte meridionale della zona TAC nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 settembre 2024, oltre alla condizione speciale di 969 tonnellate, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

- (3) Il 29 luglio 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere sull'impatto socioeconomico del mantenimento dei TAC per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nella divisione CIEM 8c e nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM²². Lo CSTEP indica il livello di tali TAC necessario per evitare il fenomeno delle "specie a contingente limitante"²³. È pertanto opportuno aumentare i TAC per il 2024 stabiliti dal regolamento (UE) 2024/257. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ ("piano pluriennale per le acque occidentali"), tali TAC dovrebbero essere fissati a un livello di 108 tonnellate nella divisione CIEM 8c e di 132 tonnellate nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1, il che, secondo tale parere, consentirà alle flotte di continuare a operare rispettivamente fino al 18 settembre 2024 e all'8 dicembre 2024 riducendo pertanto: i) il fenomeno delle "specie a contingente limitante" e la chiusura prematura delle attività di pesca in questione e ii) gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero.
- (4) Per alcuni stock supplementari è opportuno modificare sia i contingenti dell'UE che i contingenti degli Stati membri per il 2024 per tenere conto delle necessarie detrazioni dalle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
- (5) Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/897²⁵ che ha recepito nel diritto dell'Unione alcune misure di gestione, conservazione e controllo della pesca nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il regolamento (UE) 2024/897 modifica l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 12, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2017/2107²⁶ inserendo nuove disposizioni in quest'ultimo regolamento. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/257.

²² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1>

²³ Per "specie a contingente limitante" s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie.

²⁴ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

²⁵ Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

²⁶ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

- (6) Il regolamento (UE) 2023/194 ha fissato un TAC di 114 tonnellate per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nella sottozona CIEM 9 per il 2024. Il 16 agosto 2024 il CIEM ha pubblicato il suo parere per tale stock per il 2025 e il 2026. Per il 2025 e il 2026 il CIEM ha fornito per la prima volta un parere per due diverse popolazioni di occhialone in tale zona. Il CIEM spiega che ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di due popolazioni di occhialone nella sottozona CIEM 9: i) occhialone distribuito nella sottozona CIEM 9, ad eccezione della parte atlantica dello stretto di Gibilterra (ossia la costa galiziana e portoghese); e ii) occhialone distribuito nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra e nel Mediterraneo occidentale. In secondo luogo, il CIEM spiega che il parere del comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) per l'occhialone nelle sottozone geografiche 1 e 3 della CGPM (Mediterraneo occidentale) riguarda la popolazione di occhialone distribuita nel Mediterraneo occidentale e nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra. Inoltre, secondo l'ultimo progetto di parere del comitato scientifico consultivo per la pesca per tale stock per il 2025: i) la biomassa è stata inferiore al B_{lim}^{27} dal 2011; ii) la biomassa dello stock nel 2024 si attesta al 30% del B_{lim} ; iii) la biomassa rimarrà al di sotto del B_{lim} anche senza attività di pesca nel 2025; e iv) la mortalità per pesca è attualmente al 204% della variabile sostitutiva dell' F_{MSY}^{28} . Inoltre il CIEM ha raccomandato, per l'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il 2025 e il 2026, che *"le catture dovrebbero essere ridotte al minimo"*. Di conseguenza, la pesca dell'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il resto del 2024, nell'ambito del TAC per l'occhialone nella sottozona CIEM 9 per il 2024, può costituire una grave minaccia per tale stock. Tale grave minaccia dovrebbe essere affrontata con urgenza. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali, è opportuno sospendere la pesca dell'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2024/257 e (UE) 2023/194.
- (8) Le disposizioni del presente regolamento che modificano le disposizioni del regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda: i) il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c e nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1, fatta eccezione per il divieto di pesca diretta; e ii) l'ICCAT dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2024, sempre in linea con il periodo di applicazione della disposizione modificata. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto il livello delle possibilità di pesca è mantenuto o aumentato.
- (9) Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

²⁷ " B_{lim} " è il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

²⁸ Per "valore F_{MSY} " s'intende la mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all' MSY di lungo termine.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

(1) l'articolo 12 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 bis
Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM da 8a a 8e, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1

Si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm:

- a) alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e; e
- b) alle catture di merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1.";

(2) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28
FAD per tonnidi tropicali

- 1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1° gennaio 2024 al 12 marzo 2024.
- 2. Dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.";

(3) all'articolo 59, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

"a bis) l'articolo 12 bis, lettera a), si applica dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;"

(4) all'articolo 59 è inserita la lettera a ter) seguente:

"a ter) l'articolo 12 bis, lettera b), si applica dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1;"

(5) all'articolo 59 è inserita la lettera i bis) seguente:

- "i bis) nell'allegato IA, parte A, tabelle 18 e 19, la nota 1 si applica dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;"
- (6) l'allegato IA, parte A, è modificato conformemente all'allegato I, parte I, del presente regolamento;
- (7) l'allegato IA, parte B, è modificato conformemente all'allegato I, parte II, del presente regolamento.

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è modificato come segue:

- (1) all'articolo 59, sono inserite le lettere h bis) e h ter) seguenti:
- "h bis) nell'allegato IA, parte E, tabella per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 9, la nota 1 si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- h ter) nell'allegato IA, parte E, tabella per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 9, la nota 2 si applica dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;"
- (2) l'allegato IA, parte E, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente